



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. ENRICO BORRELLI alla pubblica udienza del 15.12.17 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

[redacted], nato a Trento il [redacted] 1979, ivi residente in [redacted] elett.te dom.to presso lo studio del difensore A [redacted]

Difeso di fiducia dall'Avv.to Fabio VALCANOVER del Foro di Trento
LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del delitto p e p dagli artt. 26 e 73 co.5° DPR-309/90 e succ.modifiche, perché, senza le prescritte autorizzazioni, illecitamente coltivava -presso la propria abitazione in [redacted] civ. 7 - nr. 23 piante di marijuana di altezza variabile da 30 a 60 centimetri, con contestuale presenza all'interno del domicilio di una serra idroponica con attrezzatura per la maturazione delle piante, completa di impianto di irrigazione e di illuminazione artificiale, ed illecitamente deteneva ulteriori quantitativi di marijuana, in parte in un contenitore cilindrico in plastica nera ed in parte (rametti e foglie essiccate residuo della lavorazione) in una scatola per scarpe, con un grinder per la macinazione della marijuana, per un peso totale netto di grammi 140,3 di marijuana, rilevante penalmente per professionalità ed esiti della coltivazione "domestica", in relazione alle modalità della condotta ed alla quantità della sostanza stupefacente, con riscontrato principio attivo nelle piante e negli altri quantitativi variante da 0,9% Delta 9 THC a 6,8 %, per complessivi 3068 mg di principio attivo, pari a 123 D.M.S ricavabili, condotta pertanto concretamente offensiva e non giustificabile ad uso esclusivamente personale.

Marijuana, stupefacente appartenente alla tab.II.

Fatto che comunque può considerarsi di lieve entità per quantità del principio attivo. Commesso in Trento sino al 6.08.2016

Conclusioni: il PM Chesini: chiede l'assoluzione dell'imputato, perché non punibile in presenza di una causa di giustificazione.

Il difensore dell'imputato si richiama alla memoria depositata, deposita la nota spese; condivide la conclusioni del PM., in subordine solleva questione di costituzionalità di cui alla memoria

SENT. N. 1015/17

R.G. N. 398/17

N.R. N. 2813/16

SENTENZA
del 15.12.17

DEPOSITATA il

15-03-2018

AVVISO al P.G. il

19 MAR 2018

ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il

IRREVOCABILE il

4.05.2018
IL FUNZ. G.P.P.
ROBERTO FACCHINI

ARTT. 27- 28- 29

il

REDATTA SCHEDA il

.....

CAMPIONE PENALE

N.

Svolgimento del processo

Con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna [REDACTED] era tratto in giudizio ex art. 464 c.p.p. innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere del reato in rubrica. Alla fissata udienza la difesa reiterava la richiesta di giudizio abbreviato (condizionato a prove documentali ed orali) tempestivamente richiesta in sede di opposizione e non accolta; il giudice revocava il decreto penale opposto ed ammetteva il rito; esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.12.17 le parti concludevano come in epigrafe; il giudice emetteva il dispositivo, letto in udienza.

Motivi della decisione

Gli elementi in fatto riportati in rubrica (coltivazione, strumentazione, detenzione, analisi compiute) sono del tutto pacifici e documentati. La riconducibilità dei fatti all'odierno imputato è del pari pacifica.

È oggetto di specifica ed articolata contestazione, sotto plurimi profili, la rilevanza penale della condotta.

I compiuti accertamenti hanno dato conto che, con strumentazione predisposta dall'imputato, v'è stata condotta di coltivazione e di detenzione di marijuana, con un meccanismo di assunzione mediante diffusore..

È stato dimostrato in istruttoria che l'imputato, a séguito di un incidente stradale subito nel 2000, ha riportato gravi postumi, con l'insorgere di specifiche patologie caratterizzate, tra i vari effetti, dalla persistenza di dolore acuto.

Le patologie sono conclamate; esse consistono in una sindrome di dolore cronico neuropatico conseguente a lesione del plesso brachiale e avulsione radicolare a livello cervicale. La patologia è anche spiegata in termini di "sindrome dell'arto fantasma", propria dei soggetti che abbiano subito la perdita anatomica di un arto. Nel caso in esame il paziente non ha avuto amputazione dell'arto, ma la perdita funzionale, con proiezione del dolore nella parte in cui si è verificata l'interruzione; si tratta di dolore di tipo parossistico cronico.

Le patologie hanno determinato, tra i vari effetti, un serio grado di invalidità permanente (oltre il 60%, come attestato dalla competente commissione), con l'impossibilità di proseguire nell'attività di studio e di qualsiasi attività lavorativa, oltre a forti limitazioni funzionali nelle ordinarie attività di vita.

I plurimi tentativi di ricorrere a cure palliative, con la somministrazione di mor-

.....
fina, non avevano condotto ai risultati sperati, a causa di farmaco-resistenza che oltre a non avere effetti terapeutici positivi determinava effetti collaterali gravi.

L'imputato ha così iniziato un percorso terapeutico, sotto stretto controllo medico, sulla base delle indicazioni fornite da un Centro specializzato di eccellenza (Istituto neurologico "Carlo Besta" di Milano).

Come precisato dal dr. Vidmer Scaioli del Centro Besta, per determinate patologie (quali quelle dell'imputato) ed in caso di farmaco-resistenza alla morfina, l'unica terapia attualmente disponibile è rappresentata dalla somministrazione di THC con determinate percentuali di principio attivo (*cannabis* terapeutica). Il Centro ha in cura numerosi pazienti provenienti da varie parti d'Italia; rilascia, al ricorrere delle condizioni, la prescrizione medica per l'acquisto nelle farmacie che ne hanno la disponibilità. Nella predisposizione del programma terapeutico i medici del Centro segnalano ai pazienti che sussistono concrete difficoltà di approvvigionamento.

Allo stato attuale l'imputato ha specifico diritto all'accesso della *cannabis* terapeutica, all'interno del SSN e del servizio farmaceutico nazionale.

*

In prima approssimazione, ai fini della ricostruzione nei fatti nella loro ampiezza, può affermarsi: 1) che per l'imputato la somministrazione di THC è indispensabile, quale unica cura allo stato esistente in ragione delle patologie determinate dal grave incidente stradale di cui è stato vittima; 2) che le cure ordinariamente previste (cure palliative a base di morfina) non risultano tollerate dal corpo dell'imputato; 3) che, sulla base della legislazione vigente, l'imputato è stato autorizzato all'acquisto, con prescrizione medica, di *cannabis* terapeutica presso il sistema farmaceutico nazionale; 4) che l'acquisto è reso gratuito dal Servizio sanitario nazionale, alla luce delle più favorevoli disposizioni della Provincia autonoma di Trento in cui l'imputato è residente.

Dall'audizione del dr. Scaioli si desumono ulteriori profili individualizzanti della condotta. È emerso che, oltre al rilievo che la terapia con il THC era l'unica cura possibile in relazione alle patologie in atto, la somministrazione non poteva essere *discontinua* e il prodotto doveva avere un certo grado di *purezza* (o meglio, essere privo di impurità).

L'aspetto della continuità/discontinuità è stato oggetto di approfondita specifi-

cazione nell'istruttoria orale. Si desume in particolare che, in conformità alla letteratura medica e alla pratica clinica, un paziente affetto dalle patologie dell'imputato abbisogna di una somministrazione che, per quantità e frequenza, sia caratterizzata da continuità. Come corollario, nel caso di somministrazione continua l'imputato è in grado di attuare una stabilizzazione, con lieve miglioramento delle condizioni di vita, fermo restando che si tratta di "terapie del dolore" e non anche di terapie relative alla (incurabile) patologia. Come ulteriore corollario, il mancato uso della terapia o un suo uso discontinuo, presenta contro-effetti di acuta algia, in grado di annullare e pregiudicare i risultati precedentemente ottenuti nel corso dell'assunzione regolare e continua; ogni volta che si determina una interruzione, lo stato fisico del paziente retroagisce alla situazione originaria, con eliminazione di tutti gli effetti positivi maturati e con ripresa del percorso da zero.

Un secondo aspetto emerso riguarda il grado di purezza, non ottenibile (o comunque non garantibile) con l'accesso al mercato illegale, a causa dell'utilizzo di sostanze aggiuntive (non sterili) rispetto al principio attivo del THC.

Con le richiamate precisazioni, in ulteriore approssimazione si rileva che, in linea generale, l'imputato aveva quali uniche opzioni - alternative rispetto alla condotta di auto-coltivazione – o l'accesso al mercato illegale o l'accesso al sistema farmaceutico.

L'acquisto di s.s. nel mercato illegale, oltre all'illiceità ed alle concrete difficoltà nel reperimento (a causa della ridotta mobilità dell'imputato), con attività peraltro seccamente sconsigliata dal Centro, avrebbero comportato l'integrazione di reati (a carico di familiari o amici che si fossero prestati all'acquisto per conto dell'imputato) e rischi sanitari connessi alla presenza di sostanze da taglio o alla cattiva conservazione della sostanza.

La via di elezione, costituita dall'accesso alla *cannabis* terapeutica, per il quale l'imputato aveva la prescrizione, è emersa essere una via in concreto non praticabile. È documentato in atti ed emerso anche in sede testimoniale: a) che solo talune farmacie del Trentino ponevano in vendita la *cannabis* terapeutica; b) che le quantità disponibili presso dette farmacie erano molto limitate, sicché finivano rapidamente; c) che l'aumento dell'aggio in favore delle farmacie per la vendita di *cannabis*, disposto dalla Provincia autonoma di Trento, non aveva comportato un incremento della disponibilità di sostanza; d) che era frequente che le richieste dei pazienti che,

come l'imputato, si rivolgevano alle farmacie territoriali per l'acquisto, restassero insoddisfatte; e) che l'acquisto fuori regione, egualmente precario in ordine alla disponibilità, era oneroso sia in termini fisici che economici.

La scarsa disponibilità in Italia del prodotto farmaceutico ha ragioni specifiche, determinate dal rilievo che la parte preponderante della produzione avviene nei Paesi Bassi (mentre la produzione italiana, affidata all'Istituto farmaceutico militare di Firenze, è ancora ridotta) e che, dopo l'ingresso della Germania nel settore della *cannabis* terapeutica, le imprese olandesi hanno deciso di destinare metà della produzione alla Germania e metà all'Italia, con rilevante squilibrio tra domanda ed offerta.

È pertanto emerso che la via dell'acquisto 'legale' era possibile solo in via teorica, in quanto non era in grado di consentire, nel periodo considerato, un approvvigionamento tempestivo ed efficace. Una disponibilità precaria del prodotto, con necessità volta per volta di ricorrere a più farmacie, anche fuori regione, al fine di ottenere quanto previsto nella prescrizione medica, e senza alcuna certezza di risultato, era in aperto contrasto con la necessaria continuità di approvvigionamento e di somministrazione.

In prima conclusione, pertanto, dall'istruttoria emerge che, escluso il ricorso al mercato illegale, il diritto ad ottenere il THC dal sistema farmaceutico era fortemente ostacolato dalla ridotta quantità in vendita, con frequente indisponibilità del prodotto, per cause non imputabili al paziente. A fronte dell'indisponibilità, il principio terapeutico di continuità della somministrazione era di fatto violato, con ogni effetto conseguente.

Si osserva che la disciplina, amministrativa e penale, della vendita degli stupefacenti ha prefigurato un diverso schema. A condizioni date (patologia – terapia – prescrizione e controllo medico), il paziente ha diritto di accedere alla sostanza stupefacente, dispensata in farmacia; nella Provincia autonoma di Trento, il farmaco è dispensato gratuitamente, con il contributo del SSN. Ove tale diritto all'accesso al farmaco, pur esercitato (come in concreto risulta esercitato dall'odierno imputato), non consenta in concreto l'acquisto del farmaco, l'effetto non si limita ad un mero diritto negato, ma è in grado di compromettere in modo irreparabile il (già grave) stato di salute del paziente. Al mancato accesso vanno considerate equivalenti le ipotesi in cui l'accesso risulti troppo oneroso (ricerca del farmaco in tutte le farma-

cie d'Italia, secondo le scorte e la disponibilità tempo per tempo esistenti, con rischio concreto di mancato reperimento) o la somministrazione sia discontinua (per esaurimento delle limitate scorte in tutte le farmacie).

In questo quadro, il ricorso a strumenti alternativi non rappresenta una effettiva scelta. Nelle condizioni date, in attesa di una situazione che, di fatto ed in concreto, consenta l'esercizio del diritto, le uniche opzioni attuabili in capo al paziente erano rappresentate dall'accesso al mercato illegale (con illiceità amministrativa per l'imputato e integrazione di reato per gli amici o i parenti acquirenti) oppure dall'auto-produzione, come in concreto avvenuto.

Occorre considerare che la sostanza auto-prodotta non è equivalente ad una specialità medicinale o, più in generale, ad un farmaco, che richieda (a garanzia del paziente) le cautele tipiche nella fase di produzione (provvedimenti autorizzativi per l'impresa farmaceutica e per il farmaco) e di distribuzione (dispensa di prodotti da parte di farmacista in struttura specifica).

Sotto altro profilo, le condotte in esame non riguardano il dibattito sul *proibizionismo* in quanto, pur incrociandolo, attengono nella specie, ed in via esclusiva, alla finalità terapeutica dello stupefacente e non ad un uso, volontario, consapevole e discrezionale, della s.s.

In linea generale, alla luce dell'istruttoria, l'auto-produzione costituisce una delle modalità di accesso al THC con finalità terapeutiche. Nel caso in esame, invece di rappresentare *una delle modalità* di accesso, essa ha rappresentato per l'imputato, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono verificate, *l'unica modalità* di accesso.

Non occorrono ulteriori approfondimenti in ordine agli effetti dell'assunzione per il paziente. Si tratta, con riferimento all'odierno imputato, di un accesso a condizioni di vita più dignitose e foriere sia di una condizione di stabilizzazione sia di un lieve miglioramento delle compromesse condizioni di vita, non ottenibili – allo stato attuale della medicina e della farmacologia – con terapie diverse.

Le modalità d'accesso non appaiono superabili con il mero dato formale secondo cui, sussistendo un canale ufficiale e lecito di vendita (prescrizione medica, da presentare in farmacia), sarebbero precluse condotte alternative. Si osserva che l'assenza o la discontinuità nella somministrazione del prodotto comportano – allo stato degli atti – l'inaffidabilità del sistema ordinario di vendita, con necessario ri-

corso allo strumento alternativo seguito dall'imputato.

Una prima lettura, alla luce delle motivazioni sopra riportate, indurrebbe all'assenza di antigiridicità per la sussistenza di cause di giustificazione quali l'esercizio del diritto ex art. 51 c.p. (in rapporto agli artt. 2-32 Cost. quale diritto ad un'esistenza libera e dignitosa), ed allo stato di necessità ex art. 54 c.p., determinato dal mancato costante reperimento del farmaco.

Ritiene il giudicante che, allo stato degli atti, sia preliminare ed assorbente l'assenza di "finalità di spaccio", quale elemento costitutivo dei reati di coltivazione e detenzione ex art. 73 dpr 309/90.

Occorre considerare che, alla luce dell'istruttoria, non risultano dedotte né provate "scelte di vita" dell'imputato anteriori al grave incidente subito. In particolare, prima dell'incidente l'imputato non faceva uso di s.s. né aveva alcun coinvolgimento con il mondo dello spaccio o della droga in genere. Dopo l'incidente, l'imputato si è sottoposto, sotto controllo medico, alle terapie delle cd. cure palliative a base di oppiacei, mostrando tuttavia farmaco-resistenza, con effetti collaterali più gravi rispetto ai risultati che la cura offriva. Infine, dopo la presa in cura presso il Centro Besta di Milano, e sotto prescrizione medica, il paziente ha iniziato ad utilizzare il THC, incontrando le serie difficoltà di reperimento sul mercato ed essendo sottoposto a tutti gli effetti collaterali della discontinuità di somministrazione.

Tutti i richiamati elementi escludono in radice un contatto con il mondo degli stupefacenti fino alla presa in cura presso il Centro. Dopo l'inizio della terapia, non emergono elementi indiziari, neppure di carattere presuntivo, da cui si possa desumere che la quantità di s.s. autoprodotta e detenuta sia volta alla cessione a terzi.

Detti elementi comportano che l'attività di coltivazione e detenzione era priva di qualsiasi finalità di spaccio, sicché difetta un elemento costitutivo della fattispecie, con conseguente assoluzione perché il fatto non sussiste.

Non può non considerarsi infine, alla luce delle emergenze istruttorie e delle stesse dichiarazioni dell'imputato, che la scelta processuale dell'imputato ha avuto una finalità pressoché simbolica, a prescindere dalla situazione individuale.

Le restanti questioni restano assorbite.

In considerazione del complessivo numero dei processi decisi, si fissa in gg. 90 il termine di deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 cpp

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
motivazione gg. 90.

Trento, 15 dicembre 2017

Il giudice (*Enrico Borrelli*)

